



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023

PARTE V: CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

1. PROVE DI AMMISSIONE

È obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Le date relative alle prove di ammissione ai corsi di studio sopra indicati sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e delle iscrizioni avvengono esclusivamente attraverso il portale UNIVERSITALY.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei.²⁸ A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento. Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l'ingresso ad un corso a numero programmato, si utilizzerà il criterio della sua cittadinanza e non quello del Paese di conseguimento del titolo di studio, ancorché quest'ultimo sia stato ottenuto presso una istituzione scolastica italiana operante all'estero. Unica eccezione a tale indicazione è riferita a quei candidati che abbiano già un permesso di soggiorno per studio presso un istituto secondario e al contempo conseguano un diploma finale di scuola secondaria superiore in Italia, i quali saranno inseriti nella categoria "candidati italiani, comunitari ed equiparati".

2. POSTI RIMASTI DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTINGENTI E QUOTE

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile, entro i termini fissati nel calendario riferito ai corsi a numero programmato nazionale, possono, a seguito della pubblicizzazione dei posti ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede universitaria;
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede universitaria.

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione. I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario, né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente sul territorio nazionale oltre tale data.

Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della sopra indicata graduatoria sono resi disponibili, per i medesimi corsi di

²⁸ Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023

studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE non residenti in Italia.